

OGGETTO: CAUSA ANZELINI MANUFATTI E PERLINATI COMUNE DI FONDO/ ITAS ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI CON SEDE IN TRENTO. SENTENZA ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. NOMINA PATROCINATORE LEGALE. LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SPESE DI GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con precedente deliberazione n. 136 di data 17 ottobre 2013 si autorizzava, il Sindaco del Comune di Fondo a resistere alla citazione in Appello contro la sentenza del Tribunale di Trento – sezione staccata di Cles - n. 134/2012 di data 18 dicembre 2012, promossa dall'ITAS Assicurazioni con sede in Trento, e si nominava patrocinatore legale del Comune l'Avv. Flavio Maria Bonazza con studio legale in Trento;

Preso atto che la Corte di Appello di Trento ha fissato l'udienza per la discussione della causa per il giorno 24.06.2014 e che il legale ha svolto parte dell'attività e pertanto con nota pervenuta in data 27 febbraio 2014, prot. n. 1117 chiede la liquidazione dell'importo di Euro 3.000,00 (dedotte le spese di primo grado già precedentemente liquidate) oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) e quindi per un importo complessivo di Euro **3.818,38** di cui Euro 11,98 per rimborso spese;

Verificato tuttavia che la nota spese emessa dall'avvocato presenta un importo di Euro 6.000,00 oltre gli oneri di legge anziché di Euro 5.200,00 come autorizzato con la richiamata deliberazione n. 136/2013 e che in sede di liquidazione del saldo si provvederà al pagamento degli importi unicamente in concorrenza della spesa impegnata;

Ritenuto quindi necessario procedere al pagamento delle somme richieste dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 490 dell'esercizio provvisorio 2014, gestione residui passivi 2013 sull'impegno effettuato con la deliberazione n. 136/2013 avente ad oggetto la nomina dell'Avv. Bonazza a patrocinatore legale;

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dagli articolo 11 e 12 DPR. 28 maggio 2005, n. 4/L, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 188 di data 31 dicembre 2013, ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 45 di data 2 maggio 2013 e nei limiti dell'esercizio provvisorio, gli incarichi ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione del presente atto che deve intendersi in capo alla Giunta comunale;

Dato atto che il presente incarico non è soggetto alla Legge 163/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti come specificato nella circolare del Consorzio dei Comuni n. 36/2011 in quanto l'Autorità, riprendendo l'interpretazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 19/2009/PAR, definisce il patrocinio legale come il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, inquadrabile nell'ambito delle prestazione d'opera intellettuale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di liquidare e pagare all'Avv. Flavio Maria Bonazza con studio legale in Trento, l'importo di Euro 3.000,00 oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) e quindi per un importo complessivo di Euro **3.818,38** di cui Euro 11,98 per rimborso spese quale acconto per l'attività svolta a resistere in giudizio alla citazione in Appello contro la sentenza del Tribunale di Trento – sezione staccata di Cles - n. 134/2012 di data 18 dicembre 2012 promessa dall'ITAS Assicurazioni con sede in Trento a saldo della nota pervenuta in data 27 febbraio 2014, prot. n. 1117.
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro 3.818,38 trova imputazione al capitolo 490 dell'esercizio provvisorio 2014, gestione residui passivi 2013, sull'impegno effettuato con la deliberazione n. 136/2013 avente ad oggetto la nomina dell'Avv. Bonazza a patrocinatore legale
3. Di dare atto che il presente incarico non è soggetto alla Legge 163/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti come specificato nella circolare del Consorzio dei Comuni n. 36/2011 in quanto l'Autorità, riprendendo l'interpretazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 19/2009/PAR, definisce il patrocinio legale come il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, inquadrabile nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale.
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993 N. 1 modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 per la necessità di autorizzare al legale il rimborso delle spese già anticipate.
5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.